



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 2007);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 983, della predetta legge, come modificato dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo dell'ammontare di € 50.000.000,00 per l'anno 2007, di € 10.000.000,00 per gli anni 2008 e 2009, di € 23.000.000,00 per l'anno 2010 ed € 50.000.000,00 dall'anno 2011, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei Trasporti;

VISTO il decreto ministeriale n. 154 T del 15 ottobre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 23 novembre 2007 Registro n° 9 Foglio 229, con il quale si è proceduto, in fase di prima applicazione della norma, a determinare i criteri per la ripartizione della dotazione del fondo di cui sopra;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti n. 69/T del 7 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008, registro n. 4, foglio 221 come modificato dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 57 del 20 febbraio 2013 registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013, registro n. 2, foglio 385 e n. 338 del 20 ottobre 2016 registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2016, registro n. 1, foglio 3780, con il quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione della dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*", che ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale in luogo delle precedenti Autorità portuali;

CONSIDERATO che l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto non è ancora costituita non essendosi ancora perfezionata la nomina del Presidente e che, pertanto, l'Autorità portuale di Gioia Tauro e l'Autorità portuale di Messina mantengono l'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità portuali già costituite ai sensi della legge n. 84 del 1994;

CONSIDERATA, in virtù del predetto decreto legislativo n. 169/2016, la necessità di stabilire nuovi criteri per la ripartizione del fondo perequativo di cui all'art.1, comma 983, della citata legge finanziaria n. 296 del 2006 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno ripartire il finanziamento in due quote rispettivamente pari al 90 e al 10 per cento, prendendo in considerazione, per la prima, le aree e le superfici portuali (piazzali, banchine, pontili, ecc.) in concessione ad uso esclusivo ai sensi dell'art.36 del C.N. e dell'art. 18 della legge 84/94, le aree e superfici portuali (piazzali, banchine, pontili, ecc.) non in concessione ivi comprese le aree ad uso pubblico (viabilità, ecc.) i cui oneri di manutenzione sono a carico dell'Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale (Gioia Tauro e Messina); per la seconda, appositi accordi di programma attivati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per programmi

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
AGG. 14.04.18
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 1 F. 826
IL COORDINATORE

[Handwritten signature]

di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei porti di interesse strategico nazionale ovvero per finalità perequative di specifici porti;

TENUTO CONTO dell'esigenza delle Autorità di Sistema Portuale o delle Autorità portuali (Gioia Tauro e Messina) di assicurare l'ottimale funzionalità dei porti rientranti nelle rispettive circoscrizioni territoriali con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree portuali;

RITENUTO, conseguentemente, che il fondo vada suddiviso nelle due seguenti componenti:

- una quota del 90 per cento, da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, determinata sulla base di parametri connessi alle aree e alle superfici portuali (piazzali, banchine, pontili, ecc.) in concessione ad uso esclusivo ai sensi dell'art.36 del C.N. e dell'art. 18 della legge 84/94, alle aree e alle superfici portuali (piazzali, banchine, pontili, ecc.) non in concessione ivi comprese le aree ad uso pubblico (viabilità, ecc.) i cui oneri di manutenzione sono a carico dell'Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale (Gioia Tauro e Messina), nonché agli introiti per tasse e diritti delle Autorità di Sistema Portuale o delle Autorità portuali (Gioia Tauro e Messina);
- la restante quota del 10 per cento da assegnare, tramite accordi di programma, a singole Autorità di Sistema Portuale o Autorità portuali (Gioia Tauro e Messina) per programmi di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei porti di interesse strategico nazionale ovvero per finalità perequative di specifici porti.

DECRETA

Articolo 1

1. Una quota pari al 90 per cento della dotazione del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. viene ripartita sulla base di parametri connessi alle aree e alle superfici portuali (piazzali, banchine, pontili, ecc.) in concessione ad uso esclusivo ai sensi dell'art.36 del C.N. e dell'art. 18 della legge 84/94, alle aree e alle superfici portuali (piazzali, banchine, pontili, ecc.) non in concessione ivi comprese le aree ad uso pubblico (viabilità, ecc.) i cui oneri di manutenzione sono a carico dell'Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale (Gioia Tauro e Messina), nonché agli introiti per tasse e diritti delle Autorità di Sistema Portuale o delle Autorità portuali (Gioia Tauro e Messina).

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il calcolo viene effettuato tenendo conto:

- a) delle aree e superfici portuali non in concessione, attribuendo ad essi un peso del 100 per cento del valore espresso in mq;
- b) delle aree e superfici portuali in concessione, attribuendo ad essi un peso del 10 per cento del valore espresso in mq;
- c) del gettito derivante, per ciascuna Autorità di Sistema Portuale o Autorità portuale, dall'assegnazione, a decorrere dal primo gennaio 2007, della tassa erariale e della tassa di ancoraggio, ai sensi dell'art. 1, comma 982, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come accertato in base ai dati ricavati dal rendiconto generale approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario disponibile;

Articolo 2

1. La restante quota del 10 per cento è ripartita a favore di singole Autorità di Sistema Portuale o Autorità portuali (Gioia Tauro e Messina) con le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia stipulato appositi accordi di programma per la realizzazione di programmi di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei porti di interesse strategico nazionale.

2. I suddetti programmi dovranno contenere progetti immediatamente cantierabili, in possesso di tutti i pareri necessari, al fine dell'avvio, entro 60 giorni dalla comunicazione del finanziamento, delle procedure di gara per la realizzazione dei progetti stessi. Il mancato avvio della gara entro 1 anno dall'assegnazione del finanziamento comporta la revoca dello stesso.

3. Al fine di consentire una più efficace programmazione della spesa, gli accordi di programma di cui al comma 1 possono prevedere la durata non superiore al biennio, in relazione alla quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può destinare risorse per l'intera durata dell'accordo stesso a valere sulla dotazione del fondo.

4. Qualora non siano stati sottoscritti, entro il primo quadrimestre dell'anno gli accordi di programma di cui al comma 1, la quota di cui al predetto comma è ripartita secondo i criteri di cui all'art. 1. Il suddetto termine si intende perentorio.

Articolo 3

1. Con successivi decreti dirigenziali si procede alla ripartizione delle risorse del fondo secondo i criteri di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente il decreto del Ministro dei trasporti n. 69/T del 7 marzo 2008, e i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 57 del 20 febbraio 2013 e n. 338 del 20 ottobre 2016.

IL MINISTRO

